



DIREZIONE GENERALE

CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA

LA DIRIGENTE DELL'AREA SANITÀ VETERINARIA
E IGIENE DEGLI ALIMENTI

ANNA PADOVANI

REG. CFR.FILE.SEGNATURA.XLM

DEL CFR.FILE.SEGNATURA.XLM

Direttori dei dipartimenti di prevenzione

Responsabili ASPV

Direttori SIAN

Direttori SVET

Tecnici della Prevenzione Sicurezza
Alimentare

e, p.c. Responsabile Area territoriale Emilia-
Romagna IZSLER

Responsabile Area Dipartimentale Sicurezza
alimentare IZSLER

Osservatorio Epidemiologico IZSLER

ARPAE Ferrara

Ufficio PCF-UVAC Emilia-Romagna

Assessorato Agricoltura RER

NAS Bologna-Parma

ICQRF

Associazioni di categoria

Oggetto: Invio nota Ministeriale Prot. 002794-05/07/2023 DGISAN 21355-MDS del 05/07/2023 avente per oggetto: Indicazioni per l'applicazione dell'istituto della diffida di cui all'art. 1, comma 3 del D.L. n.91/2014 (cd "campolibero"), convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.116 e successive modificazioni, in caso di violazioni della normativa applicabile ai settori di cui al Decreto Legislativo n.27/2021.

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna – tel. 051.527.7453 – 7454 - 7456

segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it
segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it

	ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP		Classif.						Fasc.	2023	

Si invia la nota in oggetto, finalizzata a fornire indicazioni operative alle autorità competenti e a tutte le parti interessate all'argomento.

La nota ha chiarito i principali dubbi interpretativi sull'applicazione dell'istituto della diffida anche alla sicurezza alimentare, a seguito della pubblicazione della Legge n.71 del 21 maggio 2021.

In particolare, ci preme sottolineare alcuni aspetti contenuti nella nota medesima:

- 1) **Viene chiarito il termine temporale dell'applicazione della diffida in sicurezza alimentare:** "L'istituto della diffida si applica alle violazioni commesse a partire dal 23 maggio 2021, cioè dalla data di pubblicazione della Legge 71/2021;
- 2) viene chiarito cosa si intende per "**Violazioni sanabili**", cioè, "*errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione*" e "*violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili*";
- 3) viene chiarito il significato della frase: la diffida è esclusa "*qualora i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte*": la violazione non può essere considerata sanabile se sia accertata su un prodotto o parte di esso che sia già presente in un punto di vendita a cui può accedere il consumatore finale, mentre può essere considerata sanabile la violazione che riguarda un prodotto che, pur essendo già immesso sul mercato, sia ancora nella piena disponibilità dell'operatore (es. all'interno di un deposito o di una piattaforma di distribuzione);
- 4) l'istituto della diffida non si applica in caso di violazione dei requisiti generali in materia di igiene di cui agli allegati I e II del Regolamento (CE) 852/2004 e dei requisiti specifici in materia di igiene di cui agli allegati II e III del Regolamento (CE) 853/2004 ed in caso di omessa predisposizione di procedure di autocontrollo: in questi casi continua ad applicarsi l'articolo 6, comma 7 del Decreto Legislativo n.193/2007;
- 5) al fine della definizione della "**prima volta**" si chiarisce che non devono essere considerate violazioni accertate prima del 23 maggio 2023 e che si deve fare riferimento al maggior dettaglio possibile della norma violata (es. paragrafo, numero o lettera) e quando anche una sola delle disposizioni violate risulti diversa, l'istituto della diffida deve essere applicato; il termine di riferimento è di cinque anni precedenti la data in cui è stata commessa la violazione;
- 6) viene chiarito che è possibile per l'operatore richiedere la **disapplicazione per la diffida** entro il termine dei 30 giorni, usufruendo della possibilità di procedere al pagamento della sanzione in misura ridotta/ultraridotta;
- 7) **Il pagamento in misura "ultraridotta"**, applicabile solo nel caso in cui viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, è possibile anche nel caso di violazioni relative ai settori di cui al decreto Legislativo 27/2021.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si inviano cordiali saluti.

Anna Padovani
(firmato digitalmente)